



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 1 - 2
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali dei Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: art. 8 legge *equo compenso* (n. 49/23) - decorrenza termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale

Pervengono a questo Consiglio Nazionale delle richieste di chiarimenti sulla portata della disposizione legislativa in oggetto, con riguardo particolare all'applicabilità retroattiva della stessa.

Occorre premettere che la responsabilità professionale costituisce uno specifico modello derogatorio alla disciplina generale di cui all'art. 1218 cod. civ., giacché l'art. 1176, comma 2, cod. civ. dispone che *“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”* (e il successivo art. 2236 ne completa la statuizione sancendo che *“se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”*).

Da sempre, la responsabilità professionale ha posto il problema del bilanciamento della tutela della parte lesa con l'esigenza di non aggravare eccessivamente la posizione del



professionista (a fronte di attività che, per quanto lecite e ben spesso utili alla collettività, comportano rischi intrinseci).

In tale complesso quadro di bilanciamento, tra la necessità di responsabilizzare il professionista per il tipo di attività che svolge (imponendo un onere di *diligenza qualificata*) e quella di evitare che l'eccesso di responsabilizzazione potesse portare ad una mortificazione dell'iniziativa del professionista, è insorta la nota distinzione tra obbligazioni di mezzi e quelle di risultato. Ma questa "dicotomia", che per lungo tempo è stata utilizzata dalla giurisprudenza per dare fondamento a modelli attenuati di responsabilità (quale quella del medico o dell'avvocato), è lentamente venuta meno, in ragione di diverse criticità sollevate al riguardo (la dottrina più avveduta ha sottolineato come la stessa fosse frutto di una semplice "*opera creativa*").

Orbene, l'articolo 8 della legge n. 49/23 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando il relativo *dies a quo* nel giorno del compimento della prestazione. Mentre l'art. 2946 cod. civ. continua a prevedere che il diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità professionale è di 10 anni.

Da ciò deve inevitabilmente trarsi la conclusione che la "regola" posta di recente dal legislatore (decorrenza della prescrizione dal compimento della prestazione) risponde ad un principio di civiltà giuridica, atteso che un'*interpretazione* diversa, secondo cui il termine decennale dovesse decorrere dal momento in cui il danno si manifesti, rischia(va) di rendere sostanzialmente imprescrittibile l'azione di responsabilità nei confronti del professionista.

Per tale ragione – ed in forza delle considerazioni che seguono - **può dunque sostenersi che la disposizione dell'art. 8 in commento ha pure portata retroattiva, in quanto di natura interpretativa** (piuttosto che innovativa, v. *infra*).

Va anzitutto puntualizzato che in relazione a siffatta specifica previsione normativa non può certamente ritenersi applicabile la statuizione di cui art. 11 della stessa legge n. 49/23, in cui invero si afferma che "*le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge*".

Né può ritenersi che lo stesso art. 8 abbia introdotto un nuovo regime normativo sulla prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, vale a dire un diverso e più breve termine di prescrizione. Poiché ciò, al contrario, avrebbe potuto far dubitare di una sua applicabilità retroattiva (considerando che - per ricevuti principi - lo *ius superveniens* più favorevole al soggetto responsabile ha efficacia retroattiva solo per le modifiche della fattispecie di "illecito" e delle correlative conseguenze, mentre il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione ad egli applicabile rimane quello in cui si è consumata la sua azione!).



A supporto, invece, della soluzione sopra prospettata, circa la possibilità di un'applicazione retroattiva dell'art. 8 della legge n. 49/23, giova rammentare che:

- per individuare una legge d'interpretazione (autentica) con effetto retroattivo, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta autoqualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, ecc.), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa: è necessario che la disposizione interpretata e quella interpretante si saldino per formare un precetto normativo unitario;
- la legge d'interpretazione autentica si integra con la disposizione che interpreta, ma non la sostituisce: la disciplina da applicare al caso singolo va desunta dalla congiunta vigenza della disposizione interpretata e della statuizione interpretativa (nella specie, rispettivamente, l'art. 2946 cod. civ. e l'art. 8 della legge n. 49/23);
- deve riconoscersi carattere interpretativo a una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella antecedente e la successiva che ne esplica il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono idonee a essere modificate separatamente;
- la funzione della legge d'interpretazione (autentica) è per definizione quella di dichiarare il senso di norme preesistenti al fine di rimediare sia a interpretazioni giurisdizionali diverse, sia a eventuali incertezze esegetiche;
- la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione: quando, cioè, la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato attribuibile alla norma anteriore.

Appare, quindi, più che ragionevole concludere per l'ascrivibilità tra le norme interpretative di quella posta dall'art. 8 della legge n. 49/23, riconoscendone un'applicabilità anche retroattiva.

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE

(Dr. Avv. Francesco Scorza)